

Rapporto periodico di sicurezza di titolari di un'autorizzazione per lavori d'installazione all'interno di un'impresa

Conformemente all'art. 36 cpv. 2 dell'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) in combinazione con la cifra 1 lett. a n. 8 dell'allegato all'OIBT l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI sollecita ogni anno i titolari di un'autorizzazione per lavori d'installazione all'interno di un'impresa a presentare il rapporto di sicurezza (art. 13 OIBT). Questo rapporto non è una prova formale ai sensi dell'art. 37 OIBT, bensì l'attestazione di un servizio d'ispezione accreditato, secondo cui la persona indicata nell'autorizzazione per lavori d'installazione all'interno di un'impresa possiede le qualifiche necessarie per poter svolgere correttamente la propria attività.

In virtù di un'autorizzazione eccezionale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC del 21 settembre 2015 basata sull'art. 1 cpv. 4 OIBT, d'ora in poi l'ESTI non solleciterà più i titolari dell'autorizzazione a presentare il rapporto di sicurezza ogni anno, ma ogni tre anni.

Meno amministrazione

Il nuovo ritmo di sollecito significa per l'ESTI e, in definitiva, anche per i titolari dell'autorizzazione una riduzione percettibile degli oneri amministrativi.

La decisione del DATEC è valida fino alla sua revoca o fino all'entrata in vigore dell'OIBT rielaborata.

Il testo completo della decisione con le rispettive considerazioni può essere consultato nel sito www.bfe.admin.ch > Documentazione > Basi legali della Confederazione > Diritto in materia di energia > Elettricità > Documenti utili.

Sicurezza non compromessa

La decisione del DATEC non riguarda il controllo annuale (mediante campionatura) da parte di un servizio d'ispezione accreditato dei lavori eseguiti dal titolare dell'autorizzazione (cfr. art. 32 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 e 4 OIBT in combinazione con la cifra 1 lett. a n. 8 dell'allegato all'OIBT). Questo controllo continuerà ad essere effettuato. Nulla è cambiato anche riguardo all'obbligo del titolare dell'autorizzazione di provvedere

affinché sia sempre garantita l'assistenza tecnica professionale dei dipendenti impiegati nell'azienda da parte di un servizio d'ispezione accreditato (cfr. art. 13 cpv. 4 OIBT). Si tratta unicamente di sgravare l'ESTI da un grande onere amministrativo, ricorrente ogni anno. Di conseguenza, la sicurezza degli impianti elettrici a bassa tensione non è pregiudicata.

Daniel Otti, direttore

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22 info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI Route de Montena 75, 1728 Rossens Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch



